



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO AVENTE AD OGGETTO "NUOVE DISPOSIZIONI SULLA DICHIARAZIONE DELLE ATTIVITÀ PATRIMONIALI, FINANZIARIE E QUOTE SOCIETARIE DETENUTE ALL'ESTERO – MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 13 NOVEMBRE 2020 N.199" -

Eccellenze,

On.li Consiglieri,

il presente decreto delegato è emanato dal Congresso di Stato in forza della delega prevista all'articolo 4, comma 1 della Legge 29 ottobre 2021 n. 183.

Con questo decreto delegato il Governo ha inteso apportare delle modifiche, correttivi normativi e tecnici alla disciplina di cui al Decreto Delegato 19 novembre 2020 n. 199, recante disposizioni dichiarative sulle disponibilità patrimoniali, finanziarie detenute all'estero ed altresì delle quote societarie ovunque detenute da parte dei contribuenti fiscalmente residenti nella Repubblica di San Marino, a seguito delle rilevate difficoltà applicative ed interpretative emerse nei mesi scorsi.

Come è noto tale obbligo dichiarativo sussisteva già ed era disciplinato dall'art. 86 della Legge sull'imposta generale sui redditi 16 dicembre 2013 n. 166 e s.m., articolo che era stato parzialmente modificato nel 2018 con il Decreto Delegato 1 febbraio 2018 n. 15.

L'Amministrazione tributaria sammarinese, come quelle di numerosi altri Stati, in ragione altresì del principio in materia di imposte dirette del "World Wide Taxation", deve necessariamente contemplare questo strumento di comunicazione e dichiarazione obbligatoria, ai fini di monitorare il corretto assolvimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi ovunque prodotti.

La dichiarazione in trattazione deve inoltre costituire supporto e quadro informativo della capacità e disponibilità patrimoniali e reddituali di ciascun contribuente.

Il presente decreto delegato in sintesi ha introdotto alcune semplificazioni compilative e dichiarative rispetto alla normativa previgente.

In particolare è stato eliminato l'obbligo di dichiarare le azioni o quote di società residenti, possedute dal contribuente direttamente o indirettamente per interposta persona, in quanto informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria ed è stato eliminato l'obbligo dichiarativo degli oggetti preziosi.

Altre sono stati specificati i termini di prescrizione dei controlli da parte dell'Ufficio Tributario (articolo 8, comma 4) ed è stato previsto il termine ultimo per effettuare da parte del contribuente l'integrazione o la rettifica di una dichiarazione validamente presentata (articolo 5).

Una ulteriore modifica che deve rilevarsi è che nel testo del presente decreto delegato il termine "detenzione" della attività patrimoniali e finanziarie presente nel Decreto Delegato n. 199/2020 è stato

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

sostituito con il termine "possesso"; è altresì specificato che devono essere dichiarate le attività finanziarie, patrimoniali e quote societarie estere possedute dal contribuente, direttamente ed indirettamente anche per interposta persona.

All'articolo 1 è definito l'ambito soggettivo dell'obbligo dichiarativo in trattazione: sono tenuti a presentare la Dichiarazione delle Attività Patrimoniali e Finanziarie (DAPEF) le persone fisiche, anche per le operazioni eventualmente compiute in relazione all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, le associazioni giuridicamente riconosciute, le fondazioni, i trust e gli affidamenti fiduciari, residenti fiscalmente nella Repubblica di San Marino.

All'articolo 2 è specificato invece l'ambito oggettivo di applicazione. Oggetto della DAPEF sono tutte le attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie possedute all'estero, direttamente e indirettamente, anche per interposta persona. Le attività in trattazione vanno indicate in dichiarazione indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione.

All'articolo 3 il presente decreto delegato ha espressamente esplicitato che devono essere indicate le attività patrimoniali, finanziarie e le quote societarie estere possedute dal contribuente al 31 dicembre di ogni anno e all'articolo 2 è specificato che con apposite circolari dell'Amministrazione finanziaria sono impartite e stabilite le modalità, i criteri e le disposizioni della relativa compilazione della dichiarazione DAPEF.

Devono essere dichiarate le attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie detenute all'estero dal contribuente anche se relative allo svolgimento di una attività economica o professionale (articolo 1, comma 2).

Le attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie estere da dichiarare sono quelle possedute dal contribuente, in forza del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, secondo le indicazioni delle apposite circolari dell'Amministrazione finanziaria.

All'articolo 5 è prevista la facoltà per il contribuente di presentare la integrazione o la rettifica di una dichiarazione validamente presentata, qualora si accorga di aver effettuato dichiarazioni incomplete o errate, ma a condizione che non siano iniziate le verifiche o attività di controllo da parte dell'Ufficio Tributario, ed è rimasta la medesima previsione normativa prevista dal precedente Decreto Delegato n. 199/2020 con riferimento alla possibilità per il contribuente/soggetto obbligato di presentazione della dichiarazione cosiddetta tardiva, ma valida, con corresponsione di una sanzione pecuniaria (articolo 4).

L'impianto sanzionatorio per le omesse dichiarazioni o dichiarazioni infedeli (dichiarazioni che sono individuate dall'articolo 7 del presente decreto delegato) è disciplinato all'articolo 8, inoltre al comma 2 dell'articolo 8 è stata introdotta la previsione normativa dell'applicazione della sanzione una sola volta sull'ammontare più alto, al contribuente che in tempi diversi, ma consecutivamente, commette la

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

violazione degli obblighi dichiarativi previsti dal presente decreto. Al comma 4 dell'articolo 8 sono stati introdotti e specificati i termini di controllo delle dichiarazioni DAPEF da parte dell'Ufficio Tributario.

L'articolo 9 prevede la disciplina e l'iter relativi all'eventuale ricorso ed impugnazione delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal decreto delegato.

Infine con riferimento all'articolo 10 sono previste le disposizioni transitorie, riferite ai periodi d'imposta 2019 e precedenti e al periodo d'imposta 2020.

Con riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2020 sono specificati i termini di presentazione (articolo 10 comma 3): la dichiarazione DAPEF relativa al periodo d'imposta 2020 deve essere presentata entro il 31 dicembre 2021; se presentata entro il 30 giugno 2022 è valida ma tardiva ed assoggettata alla sanzione pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 4 del presente decreto delegato mentre se presentata oltre il 30 giugno 2022 è omessa.

Al 4 comma dell'articolo 10, infine, è disposta la validità della dichiarazione DAPEF 2020 presentata secondo le disposizioni di cui al Decreto Delegato n. 199/2020, in ragione del fatto che le disposizioni di cui al presente decreto delegato sono più circoscritte.

IL SEGRETARIO DI STATO
Marco Gatti